

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE  
D'ASSISE D'APPELLO**

(da presentare dal 1 aprile al 31 luglio degli anni dispari)

.... L.....sottoscritt.....

Nat..... il ..... a .....(Prov.....)

residente in Quarrata Via ..... n. ....

in possesso del titolo di studio di .....

.....

conseguito in data ..... presso l'istituto .....

.....

sede di .....

professione .....

recapito telefonico.....

**CHIEDE**

di essere iscritto nell'elenco delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le funzioni di **Giudice popolare di Corte di Assise d'appello**.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della legge suddetta.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del richiedente)

**ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO**

Estratto della Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9

*(Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise)*

I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10

*(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello)*

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di **scuola media di secondo grado**, di qualsiasi tipo.

Art. 12

*(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare)*

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.